

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1991

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DORIGO, RUSSO SPENA, BACCIARDI

Nuove norme sugli organismi della rappresentanza militare

Presentata il 4 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 luglio 1978, n. 382, istitutiva degli organismi della rappresentanza militare, era ispirata dalla volontà, da parte del Parlamento, di dare una positiva risposta ad un lungo ed intenso impegno democratico del personale delle forze armate, che lungo gli ultimi anni sessanta e tutti gli anni settanta aveva fatto crescere una forte domanda di partecipazione e di protagonismo.

Tuttavia, la permanenza in Parlamento di numerose differenze politiche rispetto al ruolo da conferire alla rappresentanza militare, ed una notevole resistenza conservatrice presente negli alti comandi, impedirono che alla « legge sui principi », seguisse una coerente articolazione normativa tale da permettere la crescita di concreti poteri democratici.

Infatti con l'emanazione, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, ed il decreto del Ministro della difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, del regolamento di attuazione e del regolamento interno della rappresentanza militare, si fece prevalere un'interpretazione assai restrittiva della legge n. 382 del 1978, vanificando proprio la capacità dello strumento della rappresentanza di dare ruolo e dignità alla cittadinanza del personale nella struttura delle forze armate, contraddicendo così l'ispirazione di fondo della legge sui principi.

Gli organismi della rappresentanza militare sono perciò rimasti dei contenitori vuoti, privi della capacità di incidere sulla concreta vita militare, frustrando

gravemente una straordinaria carica di dedizione e fiducia di tanti « uomini in divisa » nella possibilità di contribuire di persona al miglioramento della difficile condizione militare.

È stata così compromessa una possibilità reale e importante per favorire, con una attiva partecipazione democratica, il superamento di una pesante « crisi di motivazioni », che il personale militare sta vivendo dinnanzi alla grave situazione istituzionale del nostro Paese.

Oltre che una dura resistenza burocratica, gli organi della rappresentanza militare, ed in particolare i delegati più impegnati nell'attività dei consigli, si sono dovuti scontrare costantemente con un diffuso atteggiamento repressivo da parte degli alti comandi, teso a condizionare ed a disincentivare sistematicamente l'esercizio pieno del loro mandato.

I numerosi Governi succedutisi alla guida del Paese, in questi anni, hanno sostanzialmente delegato agli Stati maggiori il « governo » della rappresentanza militare, rinviando l'urgente esigenza di una adeguata riforma della normativa attuativa, che riconoscesse nuovi reali poteri e competenze agli organismi elettivi.

Nelle ripetute audizioni delle delegazioni dei COCER di tutte le armi, effettuate dalle Commissioni difesa del Parlamento, e in tutta la ricca produzione di documenti, delibere, prese di posizione dei vari organismi della rappresentanza militare, emerge ormai con grande nettezza il fortissimo bisogno del personale militare di poter finalmente ottenere un decisivo riconoscimento di poteri negoziali e contrattuali da parte degli organismi della rappresentanza.

Il livello di scoraggiamento del personale militare è ormai così acuto, che rischia di produrre un riflusso corporativo ed antiistituzionale, tale da distorcere gravemente il rapporto tra i militari, le Forze armate, la società.

Questa sfida negli attuali organismi di rappresentanza, lungi dal permettere una « restaurazione » del precedente modello gerarchico-autoritario delle nostre Forze armate, rischia di spingere la prote-

sta del personale verso una proliferazione di rivendicazioni parcellizzate e disgreganti, di cui nessuno potrebbe irresponsabilmente pensare di avvantaggiarsi, al fine di impedire un vero rinnovamento democratico della vita militare.

L'impotenza burocratica della rappresentanza militare non potrà sopravvivere a se stessa: o verrà superata con una profonda riforma, o sarà causa di una disgregazione corporativa che danneggerà gravemente la coesione e l'efficienza delle nostre Forze armate.

Occorre invece sottolineare che, il conferimento di poteri negoziali alla rappresentanza militare, per salvaguardare la vita degli organismi elettivi che hanno comunque un alto valore, nella loro struttura unitaria e a suffragio universale, appare davvero come l'unica strada positiva per mantenere uno spirito di appartenenza e di partecipazione, di coesione unitaria tra il personale militare, di fronte alle diverse spinte emergenti.

La stessa risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 1984, che invita gli Stati membri della comunità a concedere i diritti associativi e sindacali al personale militare, viene a confermare l'urgente necessità di dare adeguata attuazione alle chiare disposizioni dell'articolo 52 della Costituzione, laddove riconosce che il servizio militare non pregiudica l'esercizio dei diritti politici, e che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Se appare perciò inevitabile un processo di crescita dei diritti di rappresentanza contrattuale dentro le Forze armate, è opportuno però precisare che anche l'esperienza di sindacalizzazione, così come è avvenuta nel Corpo della Polizia di Stato, con la legge 1° aprile 1981, n. 121, ha evidenziato in questi anni molti limiti.

Infatti, i recenti processi di polverizzazione particolaristica, con il moltiplicarsi di organizzazioni sindacali di ristrette categorie, stanno producendo un impoverimento corporativo dell'esperienza sindacale del Corpo della Pubblica sicurezza, criticato anche dalle principali organizzazioni sindacali di polizia.

Si ritiene perciò indilazionabile l'attuazione di una urgente riforma delle attuali competenze e prerogative della rappresentanza militare, per non cancellare ciò che di positivo ha caratterizzato quell'esperienza, che può e deve rappresentare, in un nuovo contesto di diritti negoziali, la decisiva base unitaria e solidaristica per un processo di nuovo protagonismo democratico del personale.

Non appare fuori luogo richiamare qui l'esempio della crisi profonda che sta investendo il sindacalismo confederale, nella sua capacità di rappresentanza reale, nel suo rapporto democratico tra base e vertice, nella divisione e proliferazione di sigle sindacali tra i lavoratori.

Il dibattito in corso nel movimento sindacale italiano sta già dimostrando che l'origine di fondo di quella crisi sta proprio nella sclerotizzazione e nello svuotamento di poteri dei consigli di azienda, nelle strutture di base elette col criterio universalista ed egualitario di « una testa, un voto », al quale del resto è ispirata la nostra stessa democrazia.

Si pone cioè la questione di restituire il potere di rappresentanza e di contrattazione alle strutture elettive dirette, che sono le uniche a poter impedire la divisione ed il corporativismo, correggendo dal basso un processo di centralizzazione burocratica che è cresciuto nelle organizzazioni sindacali, alimentando una crisi di fiducia e di partecipazione tra i lavoratori.

Questa importanza delle forme di democrazia diretta, per la necessità di un sempre maggior coinvolgimento della soggettività umana nel lavoro, è questione di grande modernità.

Le Forze armate hanno, nella struttura della rappresentanza militare, una grande risorsa da valorizzare, che può ancora esprimere una forte carica unitaria e democratica, in cui le diverse categorie sono chiamate a costruire collegialmente, in stretto rapporto con la base rappresentata, la sintesi e le specificità delle reciproche istanze, in un miglioramento collettivo della vita militare.

I contenuti di merito della proposta di legge qui presentata sono stati elaborati guardando con attenzione alle ragioni

delle istanze lungamente sollecitate dal personale militare.

La nuova articolazione proposta per la rappresentanza militare, differenziando il comparto difesa dal comparto sicurezza, è utile ad individuare, per quest'ultimo, un settore contrattuale coordinato con i Corpi di polizia ad ordinamento civile, che sia a carattere « aperto », al cui interno siano compatibili modificazioni negli ordinamenti dei singoli Corpi, nel quale Carabinieri e Guardia di finanza possano meglio esprimere le loro istanze specifiche.

L'istituzione del settore leva appare invece una scelta inevitabile, per la peculiarità delle figure militari prive di rapporto d'impiego e per la necessità di rivitalizzare la partecipazione del personale in servizio obbligatorio in un'attività di rappresentanza, la più diretta ed efficace possibile, dei suoi complessi problemi (articoli 1-3).

La presidenza elettiva, le libere convocazioni, la composizione proporzionale, il *quorum* elettorale, l'esclusione dei livelli di dirigenza, la revocabilità, i criteri di eleggibilità e rieleggibilità sono strumenti essenziali a valorizzare l'effettiva rappresentatività degli organismi e la loro efficienza (articoli 4-9).

Il diritto di assemblea, il diritto alle riunioni congiunte, ai rapporti esterni, e quello di informazione verso i militari e verso i neo-arruolati sono individuati come punti qualificanti per la qualità democratica della rappresentanza militare (articoli 10-14).

Nella proposta di legge si conferisce in modo pieno e significativo il diritto negoziale e contrattuale ai diversi livelli, per le diverse competenze, a partire dal contratto di lavoro, fino ai rapporti con gli enti locali, disponendo il dovere di consultazione della base rappresentata (articoli 15-19).

Si ritiene anche essenziale, ai fini del migliore esercizio dei diritti negoziali, un rafforzamento della tutela del delegato e delle sue prerogative, attribuendo la più ampia libertà di opinione ed agibilità di mandato agli organismi ed ai loro membri (articoli 20-25).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Organi centrali di rappresentanza).

1. Gli organi centrali della rappresentanza militare si distinguono in:

a) un comitato centrale di coordinamento interforze;

b) due organi centrali, con struttura autonoma, a carattere nazionale, denominati COCER Comparto Difesa e COCER Comparto Sicurezza: il COCER Comparto Difesa è articolato in tre distinte sezioni: Esercito, Marina e Aeronautica; il COCER Comparto Sicurezza è articolato in due distinte sezioni: Carabinieri e Guardia di Finanza;

c) un organo centrale autonomo, denominato COCER Settore Leva, come struttura di rappresentanza dei militari delle categorie « D » e « E » di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

ART. 2.

(Organi intermedi e di base).

1. I COCER di sezione del Comparto Difesa, i COCER di sezione del Comparto Sicurezza e il COCER Settore Leva sono articolati, ai rispettivi livelli intermedi e di base, nei comitati intermedi di rappresentanza e nei comitati di base di rappresentanza.

ART. 3.

(Commissioni di categoria).

1. Nell'ambito degli organismi di rappresentanza militare, centrali, intermedi e di base, possono riunirsi le commissioni di categoria, per le categorie « A », « B », « C », « D », « E ».

« C » del quadro permanente e « C » volontari, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, nei Comparti Difesa e Sicurezza, e per le categorie « D » e « E » di cui al citato articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nel Settore Leva.

2. Le commissioni di categoria hanno autonomia deliberativa per l'articolazione delle proposte e di istanze riguardanti le specifiche condizioni normative e professionali delle singole categorie.

3. Le proposte e le istanze delle commissioni di categoria devono comunque essere ratificate dai rispettivi organismi di rappresentanza, centrali, intermedi e di base.

ART. 4.

(Presidente e vicepresidente).

1. Il presidente e il vicepresidente di ogni organismo di rappresentanza militare sono eletti con voto diretto, nominativo e segreto, a maggioranza qualificata, da tutti i delegati di ciascun organo.

2. Tutti i delegati dell'organismo di rappresentanza possono candidarsi alle cariche di presidente e vicepresidente; in caso di parità tra due candidati, si procede a ballottaggio.

3. Al presidente ed al vicepresidente può essere revocato il mandato su richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei delegati dell'organismo.

ART. 5.

(Convocazione degli organismi).

1. Gli organismi di rappresentanza vengono convocati dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di un quinto dei membri.

2. La convocazione degli organi di rappresentanza deve essere comunicata con anticipo di tre giorni ai rispettivi comandi, che sono tenuti ad assumere le

necessarie misure logistiche ed amministrative.

3. I COBAR, i COIR, i COCER di sezione e del Settore Leva e le commissioni di categoria si riuniscono di norma almeno una volta al mese; i COCER Comparto e il COCER Interforze si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi.

4. Gli organismi di rappresentanza hanno la facoltà di convocare incontri congiunti, nella misura di almeno quattro incontri annui tra COIR e rispettivi COBAR rappresentati, e almeno quattro incontri annui tra COCER e rispettivi COIR rappresentati, nonché almeno due volte l'anno tra COCER e delegazioni dei COBAR o dei COIR della sezione di appartenenza, ed almeno una volta l'anno tra i COCER di Comparto con delegazioni dei COIR e dei COBAR delle sezioni congiunte.

ART. 6.

(Procedure elettorali e composizione degli organismi).

1. Gli organi della rappresentanza militare, COCER, COIR, COBAR, sono costituiti da un numero di delegati proporzionale alla rispettiva consistenza numerica di ciascuna delle categorie « A », « B », « C » quadro permanente, « C » volontari, nelle Sezioni dei Comparti Difesa e Sicurezza, e « D » ed « E » nel Settore Leva, e comunque sempre con la garanzia della rappresentanza minima di un delegato per categoria.

2. Il COCER è composto da un numero massimo di 11 membri, il COIR da un numero massimo di 9 membri, il COBAR da un numero massimo di 7 membri.

3. Le elezioni dei delegati delle categorie « D » e « E », nel Settore Leva, devono essere effettuate entro un mese prima della scadenza del mandato dei delegati uscenti, al fine di consentire un periodo di affiancamento formativo per i delegati neo-eletti, i quali potranno partecipare, senza diritto di voto, all'attività di fine mandato degli organismi di rappresentanza uscenti.

4. La categoria « A » sarà rappresentata fino al grado di tenente colonnello, esclusi quelli a stipendio omogeneo al grado superiore.

5. Perché siano valide le elezioni, devono partecipare al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6. Perché sia valida l'elezione dei rappresentanti di un organismo di rappresentanza militare, il delegato, se è l'unico della categoria, deve ottenere almeno la metà più uno dei voti degli elettori; in caso di più delegati, essi devono conseguire ognuno almeno un numero di voti equivalente alla metà più uno della frazione di elettori ottenuta dividendo il numero degli elettori per il numero dei seggi della categoria; per i seggi non coperti per mancanza di candidati che abbiano raggiunto il *quorum*, si procede a ballottaggio tra i candidati più votati; per i subentranti a seguito di sostituzione di delegati in carica, in caso di mancanza di *quorum* del primo dei non eletti, si procede a nuove elezioni.

7. Ogni singolo delegato ad ogni livello è revocabile dall'istanza che lo ha espresso, previo richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli elettori.

ART. 7.

(Eleggibilità).

1. Nessuna punizione disciplinare può rappresentare condizione ostativa, per il militare, al requisito di eleggibilità negli organismi di rappresentanza a qualsiasi livello, né causa di cessazione anticipata del mandato, se delegato.

ART. 8.

(Durata del mandato).

1. Per gli eletti delle categorie « A », « B » e « C » del quadro permanente la durata del mandato è stabilita in due anni.

2. Il mandato è rinnovabile, anche consecutivamente, senza alcun limite.

3. Per i militari della categoria « C » volontari, la durata del mandato è pari alla metà della ferma, rinnovabile fino al congedo.

4. Per i militari delle categorie « D » e « E », la durata del mandato cessa al termine del servizio obbligatorio.

ART. 9.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, gli organismi di rappresentanza militare uscenti convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per categoria, degli elettori ai diversi livelli: assemblee di base per i candidati al COBAR, assemblee dei delegati COBAR per i candidati al COIR, assemblee dei delegati COIR per i candidati al COCER.

2. Per la presentazione della sua candidatura, ogni candidato, ai diversi livelli, ha diritto ad almeno un'ora di assemblea.

3. Le assemblee di base e le riunioni dei delegati COIR e COBAR sono svolte in orario di servizio, salvo diversa richiesta dell'organismo di rappresentanza competente.

ART. 10.

(Assemblee).

1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell'unità di base almeno sei volte l'anno, in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie dell'unità di base.

3. Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del COBAR.

4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate, con dieci giorni di anticipo, dal presidente del COBAR com-

petente al rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative per non comprometterne, con le attività di servizio, il normale svolgimento, salvo eccezionali motivi.

5. I COBAR possono richiedere, se lo ritengono utile, la presenza di delegati degli organismi di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al comando dell'unità.

ART. 11.

(Informazione ai militari).

1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, o ad ogni presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti dell'organismo di base corrispondente, cui fare riferimento per la tutela dei propri diritti; a tale elenco è allegata, su richiesta degli organismi di rappresentanza, una comunicazione sul lavoro svolto e sui programmi assunti, o su importanti questioni attinenti al mandato, da parte del COBAR, del COIR e del COCER di competenza.

2. Nel periodo di prima istruzione, presso le scuole militari, le accademie, o i reparti addestrativi, i neo-arruolati partecipano ad una giornata di discussione e di confronto con i rappresentanti del COBAR di appartenenza, nella quale tutti i delegati possono partecipare, con loro interventi, all'informazione del personale sulle problematiche della rappresentanza.

ART. 12.

(Bacheche).

1. I comandi militari ad ogni livello sono tenuti a predisporre l'installazione di apposite bacheche, in ogni ufficio comando, ogni spaccio, ogni mensa, ogni sala di ricreazione, biblioteca o circolo, di ogni caserma, dove provvedere alla periodica affissione delle delibere e comunicazioni degli organismi di rappresentanza.

ART. 13.

(Rapporti interni ed esterni degli organismi).

1. Gli organi di rappresentanza ad ogni livello possono avere rapporti di informazione e di confronto tra di loro, e con associazioni, enti, organismi sociali, culturali ed istituzionali, nonché con organizzazioni sindacali, previa decisione della maggioranza qualificata delle rispettive assemblee, salvaguardando il rispetto della rigorosa autonomia dell'istituzione militare, dei vincoli di riservatezza imposti ai suoi dipendenti, e della sua assoluta estraneità alle competizioni politiche.

ART. 14.

(Autorità contrattuale).

1. Gli organismi di rappresentanza ad ogni livello hanno autorità contrattuale con i comandi militari competenti, su tutte le materie di loro competenza.

ART. 15.

(Ruolo negoziale degli organismi centrali).

1. Gli organi centrali di rappresentanza, a livello di Comparto, hanno ruolo negoziale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le Forze armate ed i Corpi di polizia.

2. I COCER di sezione Carabinieri e Guardia di finanza concorrono in modo paritetico, con gli organismi rappresentativi della Polizia di Stato, al ruolo negoziale nelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze di polizia.

3. Per esercitare il ruolo negoziale, i COCER di sezione devono procedere alla consultazione preventiva dei rispettivi COIR e COBAR, e delle assemblee di base, sia per la presentazione delle istanze, che per la sottoscrizione di accordi.

ART. 16.

(Competenze degli organi centrali).

1. Agli organi centrali di rappresentanza compete in via esclusiva il compito di avanzare pareri, proposte e richieste ai Ministeri ed alle Commissioni parlamentari, su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

- a) trattamento economico;
- b) indennità;
- c) orario di lavoro;
- d) licenze, aspettative, permessi;
- e) formazione e aggiornamento professionale;
- f) criteri per la mobilità del personale e per l'attribuzione di incarichi;
- g) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione delegata nei consigli di amministrazione;
- h) elaborazione dei profili e delle qualifiche;
- i) criteri per l'attribuzione delle promozioni, con partecipazione delegata alle commissioni di avanzamento, che sono rese paritetiche tra categorie;
- l) condizioni, trattamento, tutela, di natura giuridica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- m) istanze avanzate dall'assemblea o su richiesta scritta e firmata di singoli militari o gruppi di essi, anche per soddisfare reclami o esigenze personali o collettive.

ART. 17.

(Competenze degli organi intermedi e di base).

1. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza militare hanno competenza a trattare tutte le materie di cui all'articolo 16, quando rappresentino pro-

blemi di carattere locale, che possano trovare soluzione per intervento o autonoma decisione del comando militare corrispondente.

2. Per l'esercizio del loro ruolo negoziale, gli organismi intermedi e di base sono tenuti a procedere alla consultazione preventiva della base rappresentata, sia per avanzare proposte che per stipulare gli accordi.

3. Nei rapporti di collaborazione civile, nelle iniziative di promozione e di integrazione con le popolazioni locali, i comandanti responsabili sono tenuti a farsi affiancare dagli organismi di rappresentanza o da loro membri designati.

4. Gli organismi intermedi e di base hanno esclusivo ruolo di rappresentanza con gli enti locali dei corrispondenti livelli, per la stipulazione di accordi e convenzioni riguardanti il personale militare.

ART. 18.

(Competenze degli organi del Settore Leva).

1. Gli organismi di rappresentanza del Settore Leva ai diversi livelli hanno esclusivo ruolo negoziale per tutte le materie che riguardano la specifica condizione dei militari in servizio obbligatorio, compreso il diritto alla regolamentazione dell'orario di lavoro, la determinazione del soldo e delle indennità, la precisazione dello *status* giuridico e dei doveri di servizio, la fruizione di licenze e permessi, i corsi di specializzazione e gli attestati professionali, gli elementi di riconoscimento per il servizio effettivamente prestato, gli sbocchi occupazionali, la fruizione ed il miglioramento di strutture e servizi culturali, sportivi e ricreativi.

ART. 19.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. I delegati del COCER svolgono il loro mandato con preminenza esclusiva sugli impegni di servizio, senza essere valutati, mantenendo valide le ultime valu-

tazioni antecedenti alla elezione, anche nel caso di promozione durante il mandato; al termine del mandato sono reimpiegati tenendo conto delle loro richieste e caratteristiche.

2. I delegati dei COIR e dei COBAR, quando impegnati nell'attività di rappresentanza, sono esentati dai servizi.

3. Nel tempo non dedicato all'espletamento del loro mandato rappresentativo, i delegati a tutti i livelli devono essere normalmente impiegati corrispondentemente alle loro mansioni, rispettando l'incarico e la specializzazione espressi.

4. Il personale volontario e di leva, durante il periodo di espletamento del mandato di rappresentanza elettorale, fruisce del trattamento economico di missione equivalente a quello del personale di carriera di pari livello.

ART. 20.

(Tutela del delegato).

1. Ai militari eletti nei consigli di rappresentanza, per le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato, non si applica il regolamento di disciplina militare.

2. I delegati non possono essere trasferiti ad altra sede, senza preventivo parere favorevole del consiglio di rappresentanza cui appartengono.

ART. 21.

(Diritti dei delegati).

1. I delegati degli organismi di rappresentanza possono manifestare pubblicamente il loro pensiero, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, ed avere rapporti con enti ed associazioni di carattere sociale, culturale e sindacale anche estranei alle Forze armate. Possono altresì partecipare a convegni ed assemblee, e svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, purché non in nome dell'assemblea, ove non ne siano stati espressamente delegati con delibera approvata a

maggioranza semplice dei presenti, con il solo limite di non contraddire l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

2. I delegati hanno la facoltà di distribuire propria propaganda scritta sulle materie di loro competenza al personale militare.

3. I delegati degli organismi di rappresentanza hanno la facoltà di visitare tutte le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale, in orario di servizio, previo avviso ai comandi competenti.

4. I delegati possono raccogliere contributi in denaro, tra i militari, per finanziare particolari iniziative di carattere sociale o morale, o per sostenere attività nell'ambito del loro mandato rappresentativo.

ART. 22.

(Atti discriminatori).

1. Sono vietati gli atti comunque diretti a condizionare o limitare l'esercizio del proprio mandato agli organismi di rappresentanza militare od a suoi singoli membri.

2. È vietato qualsiasi atto teso ad influenzare o limitare, attraverso gli incarichi di comando od i rapporti gerarchici, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività della rappresentanza militare.

3. È vietato altresì qualsiasi atto discriminatorio verso candidati, delegati od ex delegati degli organismi di rappresentanza.

4. Il militare che, a titolo individuale o insieme ad altri, avanza formale reclamo scritto all'organo di rappresentanza competente, non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio, né il suo reclamo può essere subordinato ad alcuna formalità o condizione, sia gerarchica che procedurale, né di forma né di sostanza.

5. È vietato menzionare o trascrivere a qualsiasi titolo il reclamo di un militare, nei fascicoli personali o in qualsiasi atto riguardante la sua posizione.

ART. 23.

(Pubblicità delle delibere).

1. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le notizie relativi all'attività degli organismi della rappresentanza militare possono essere resi pubblici, dai singoli delegati o dagli organismi, anche attraverso i mezzi di informazione e di stampa.

2. I singoli delegati e gli organismi della rappresentanza hanno altresì il libero uso, per la divulgazione delle loro opinioni sulle materie di competenza, dei mezzi di comunicazione e di stampa.

ART. 24.

(Manifestazione del dissenso).

1. Gli organi di rappresentanza militare, sulle materie di loro competenza, possono liberamente manifestare il dissenso verso decisioni o provvedimenti dell'amministrazione a qualsiasi livello, senza influire sul normale svolgimento dei compiti loro assegnati.

ART. 25.

(Regolamento di attuazione).

1. I Ministri della difesa e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, in armonia con la presente legge, previa approvazione degli organi centrali della rappresentanza, e dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Resta in vigore il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale del Comparto Difesa e dagli organi centrali di sezione del Comparto Sicurezza, nonché dall'organo centrale del Settore Leva, a maggioranza assoluta dei propri membri.

ART. 26.

*(Abrogazione di norme
ed entrata in vigore).*

1. Sono abrogati la lettera *d*) del terzo comma dell'articolo 5, il secondo comma dell'articolo 7 e gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.